



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 15 GIUGNO 2022

		pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	ASS.
Avv. Giampiero Cassi	Presidente	X				
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere Segretario					X
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gianluca Gambogi	Vice Presidente					X
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere					X
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere	X				
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere					X
Avv. Andrea Noccesi	Consigliere	X				
Avv. Silvia Nocentini	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere					X
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere					X
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X		15,39	15,42	
Avv. Laura Ristori	Consigliere					X
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere					X
Avv. Antonio Voce	Consigliere	X				
Avv. Vanina Zaru	Consigliere		15,25			
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 8190/2022), si apre alle ore 15,16.

**Note:** in assenza dell'Avv. Cecchi assume le funzioni di Consigliere Segretario f.f. il Consigliere Avv. De Fabritiis. Il Consigliere Avv. Medaglia è assente perché partecipa su delega del Consiglio all'evento Esperienze a Confronto presso il CNF.

Ogni Consigliere ha potuto controllare il verbale dell'adunanza dell'8.06.2022 sulla piattaforma OneDrive dal giorno 14.06.2022 che viene approvato alle ore 15,18.

Sono state adottate n. 18 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione delle delibere nn. 1,8,12,15 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,34.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 2

**CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3. NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI  
VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2017  
INTEGRAZIONE**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,


- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2017 erano 4407, di cui 1438 avvocati cassazionisti e 2969 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghe cancellatisi nel corso dell'anno stesso;
- richiamata la delibera nr 3 del 18.07.2018, con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 15.07.2018 per un importo pari ad € 136.951,39 (centotrentaseimilanovecentocinquantuno/39) al netto dell'importo della compensazione concordata con il CNF di Euro 11.476,00 a titolo di contributo dovuto allo stesso per l'anno 2017;
- richiamata la delibera nr 2 del 21.11.2018, con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 19.11.2018 per un importo pari ad 2.866,26 (duemilaottocentosessantasei/26);
- richiamata la delibera nr 2 del 26.06.2019, con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 21.06.2019 per un importo pari ad 462,40 (quattrocentosessantadue/40);
- richiamata la delibera nr 10 del 20.11.2019, con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 17.11.2019 per un importo pari ad 25,82 (venticinque/82);
- richiamata la delibera nr 3 del 17.06.2020, con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 01.06.2020 per un importo pari ad 51,65 (cinquantuno/65);
- richiamata la delibera nr 7 del 25.11.2020, con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 03.11.2020 per un importo pari ad 25,82 (venticinque/82);
- richiamata la delibera nr 6 del 16.06.2021, con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 10.06.2021 per un importo pari ad 25,82 (venticinque/82);
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2017, dalla data del 11.06.2021 alla data del 06.06.2022, sono pari a numero 1 Avvocato;
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF, con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2017 alla data del 10.06.2021, risulta di € 25,82 (venticinque/82) per gli avvocati (1 x 25,82);
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2017;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di € 25,82 (venticinque/82) a titolo di contributo dovuto allo stesso per l'anno 2017, oltre all'invio dell'elenco dei morosi per l'anno 2017.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,20.

Il Consigliere Segretario f.f.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. de Felicitis", written over a large, loopy initial "G".

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. B.", written in a cursive style.



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

### VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

#### DELIBERA n. 3

#### CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3. NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2018 INTEGRAZIONE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2018 erano 4.568, di cui avvocati cassazionisti 1484 e 3084 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi cancellatisi nel corso dell'anno stesso;
- richiamata la delibera nr 1 del 26.06.2019 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 21.06.2019 per un importo pari ad €. 143.185,65 (centoquarantatremilacentottantacinque/65) a titolo di contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense per l'anno 2018;
- richiamata la delibera nr 9 del 20.11.2019 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 17.11.2019 per un importo pari ad €. 8.211,34 (ottomiladuecentoundici/34) a titolo di contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense per l'anno 2018;
- richiamata la delibera nr 7 del 17.06.2020 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 01.06.2020 per un importo pari ad €. 2.453,13 (duemilaquattrocentocinquantatre/13) a titolo di contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense per l'anno 2018;
- richiamata la delibera nr 8 del 25.11.2020 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 03.11.2020 per un importo pari ad €. 180,77 (centottanta/77) a titolo di contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense per l'anno 2018;
- richiamata la delibera nr 5 del 16.06.2021 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino alla data del 10.06.2021 per un importo pari ad €. 77,46 (settantasette/46) a titolo di contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense per l'anno 2018;
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2018, dal 11.06.2021 alla data del 06.06.2022, sono 3 Avvocati non cassazionisti e 11 integrazioni da avvocato non cassazionista a avvocato cassazionista;
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2018 alla data del 06.06.2022 risulta di € 361,59 (trecentosessantuno/59) – relativo a € 25/82 (venticinque/82) per gli avvocati non cassazionisti (3 x 25,82) e 11 integrazioni da avvocato non cassazionista a avvocato cassazionista (11x 25,83);
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2018;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di € 361,59 (trecentosessantuno/59) a titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote incassate relative all'anno 2018, oltre che ad inviare l'elenco dei morosi per l'anno 2018.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,21.

Il Consigliere Segretario f.f.

Handwritten signature in black ink, appearing to read "G. De Rita".

Il Presidente

Handwritten signature in black ink, appearing to read "G. De Rita".



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 4

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3. NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI  
VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2019  
INTEGRAZIONE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F. per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F.;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2019 erano 4593, di cui avvocati cassazionisti 1521 e 3072 avvocati non cassazionisti, inclusi i Collegghi cancellatisi nel corso dell'anno stesso;
- richiamata la delibera nr. 2 del 17.06.2020 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino al 01.06.2020 per un importo pari a €. 142.514,46 (centoquarantaduemilacinquecentoquattordici/46);
- richiamata la delibera nr. 9 del 25.11.2020 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino al 03.11.2020 per un importo pari a €. 8.237,28 (ottomiladuecentotrentasette/28);
- richiamata la delibera nr. 4 del 16.06.2021 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino al 10.06.2021 per un importo pari a €. 4.931,98 (quattromilanovecentotrentuno/98);
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2019, dal 11.06.2021 alla data del 06.06.2022, sono 13 di cui Cassazionisti 9 (comprese le integrazioni) e di cui Avvocati 4;
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2019 dal 11.06.2021 al 06.06.2022 risulta di € 361,57 (trecentosessantuno/57) - di cui €.51,65 (cinquantuno/65) per gli avvocati cassazionisti (1 x 51,65) e € 103,28 (centotre/28) per gli avvocati non cassazionisti (4 x 25,82) e €. 206,64 (duecentosei/64) per le integrazioni da avvocato non cassazionista a avvocato cassazionista (8 x 25,83);
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di € € 361,57 (trecentosessantuno/57) a titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote incassate relative all'anno 2019 oltre che ad inviare l'elenco dei morosi per l'anno 2019 al 06.06.2022.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,22.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 5

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3.  
NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI  
VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2020  
INTEGRAZIONE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2020 (per i quali è dovuto il versamento della quota al CNF) erano 4580, di cui avvocati cassazionisti 1546 (inclusi coloro che sono diventati Cassazionisti in corso dell'anno) e 3034 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi cancellatisi nel corso dell'anno stesso;
- richiamata la delibera nr 3 del 16.06.2021 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino al 10.06.2021 per un importo pari a € 155.348,09 (centocinquantacinquemilatrecentoquarantotto/09);
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2020, dal 11.06.2021 alla data del 06.06.2022, sono 30 di cui Cassazionisti 14 (comprese le integrazioni) e di cui Avvocati 16;
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2020 risulta di € 800,56 (ottocento/56) - di cui €. 51,65 (cinquantuno/65) per gli avvocati cassazionisti (1x 51,65), € 413,12 (trecentotredici/12) per gli avvocati non cassazionisti (2993 x 25,82) e 335,79 (trecentotrentacinque/79) per le integrazioni da avvocati non cassazionista a avvocati cassazionisti (13 x 25,83);
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di €. 800,56 (ottocento/56) titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote incassate relative all'anno 2020 oltre che ad inviare l'elenco dei morosi per l'anno 2020 al 06.06.2022.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,23.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 6

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3.  
NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI  
VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2021

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2021 (per i quali è dovuto il versamento della quota al CNF) erano 4640, di cui avvocati cassazionisti 1607 (inclusi coloro che sono diventati Cassazionisti in corso dell'anno) e 3033 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi cancellatisi e coloro che sono diventati Avvocati nel corso dell'anno stesso;
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2021, dal 01.01.2021 alla data del 06.06.2022, sono 4586 di cui Cassazionisti 1597 (comprese le integrazioni) e di cui Avvocati 2989 (comprese le integrazioni);
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2021 risulta di € 158.240,93 (centocinquantottomiladuecentoquaranta/93) - di cui € 79.644,30 (settantanovemilaseicentoquarantaquattro/30) per gli avvocati cassazionisti (1542 x 51,65), € 77.150,16 (settantasettemilacentocinquanta/16) per gli avvocati non cassazionisti (2988 x 25,82) e € 1.420,65 (millequattrocentoventi/65) per le integrazioni da avvocati non cassazionista a avvocati cassazionisti (55 x 25,83) e € 25,82 (venticinque/82) per le integrazioni di avvocati;
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di € 158.240,93 (centocinquantottomiladuecentoquaranta/93) a titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote incassate relative all'anno 2021 oltre che ad inviare l'elenco dei morosi per l'anno 2021 al 06.06.2022, precisando che il pagamento del contributo, sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,24.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 7

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE  
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, premesso e rilevato che:

- nel Bilancio Preventivo dell'Ordine relativo all'esercizio 2022 è stato stanziato ed approvato un contributo alla Fondazione per la Formazione Forense dell'importo di € 110.000,00 (centodiecimila/00);
- tale contributo era stato stanziato e approvato sulla base del Bilancio Preventivo della Fondazione che prevedeva per l'anno 2022 costi per un ammontare pari a complessivi € 110.000,00 (centodiecimila/00);
- ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del contributo stanziato a Bilancio Preventivo;
- precisato che il capitolo di Bilancio dell'anno 2022 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010604 – Contributi scuola forense (Fondazione per la Formazione Forense) - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 110.000,00 (centodiecimila/00), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0,00, già detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad erogare, con effetto immediato, la somma di €. 110.000,00 (centodiecimila/00) alla Fondazione per la Formazione Forense a titolo di contributo per l'anno 2022, precisando che il pagamento del contributo, sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,30

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 9

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CONTINUITA' PROFESSIONALE

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Noccesi,

- a) richiamata la delibera n. 7 del 07.07.2021 con la quale veniva prorogata fino al 31.12.2021 il termine per l'invio dell'autocertificazione allegata alla circolare n. 6/2019 inviata da questo Consiglio in data 18.12.2019;
- b) visto l'art. 1 del D.M. n. 174 del 15.10.2021 del Ministero della Giustizia (*"Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense"*) che ha soppresso il requisito previsto dall'art 2 comma 2, lettera c) del D.M. n. 47 del 25.02.2016 del Ministero della Giustizia (*"Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense"*);
- c) visto l'art. 2 comma 1 del D.M. n. 47 del 25.02.2016 del Ministero della Giustizia che testualmente dispone *"Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente"*;
- d) visto che sussiste incertezza sul fatto se il predetto triennio vada considerato a decorrere dall'emanazione del D.M. n. 47 del 25.02.2016 ovvero dall'emanazione del D.M. n. 174 del 15.10.2021;
- e) visto inoltre che l'art. 2 comma 5 del D.M. n. 47 del 25.02.2016 testualmente dispone: *"Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*;
- f) visto che a oggi non risulta emanato alcun regolamento attuativo inerente le modalità tramite le quali il Consiglio dell'Ordine debba procedere alla suddetta verifica;
- g) vista la propria delibera del 07.12.2021 con la quale aveva deciso di prorogare fino al 30.06.2022 il termine per l'invio dell'autocertificazione della continuità professionale, riservandosi di disporre eventuali ulteriori proroghe fino a quando non verranno chiariti i punti sub d) e f) della parte motiva.

**DELIBERA**

di prorogare fino al 31.03.2023 il termine per l'invio dell'autocertificazione della continuità professionale, riservandosi di disporre eventuali ulteriori proroghe fino a quando non verranno chiariti i punti sub d) e f) della parte motiva.

Manda la segreteria per la pubblicazione sul sito internet.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,35.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 10

RILASCIO ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA  
(ART. 25 REGOLAMENTO N. 6/2104 DEL CNF)

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente e del Consigliere Noccesi;

- visto l'art. 7 del Regolamento per il rilascio dell'attestato di formazione continua approvato dal Consiglio con delibera n. 3 del 23.12.2016;
- vista la richiesta dell'Avv. Giacomo Bizzarri prot. 7518/22 per l'ottenimento dell'attestato di formazione continua ex art. 25 del Regolamento del CNF n. 6/2014 per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- preso atto del parere favorevole della Commissione per l'Accreditamento delle attività formative del 09.06.2022;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di rilasciare l'attestato di formazione continua all'Avv. Giacomo Bizzarri per gli anni 2019, 2020 e 2021.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,36.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 11

TRIBUNALE DI FIRENZE – COMMISSIONE VALUTAZIONE MAGISTRATI

Il Consiglio, su relazione del Presidente Avv. Cassi,

- vista la comunicazione del Presidente della Corte d'Appello di Firenze (prot. 7968);
- vista la richiesta di cui alla comunicazione del Presidente del Tribunale di Firenze (prot. 8079) di indicazione del nominativo di un avvocato per la partecipazione alla Commissione di valutazione dei magistrati per la conferma negli incarichi di magistrati onorari,

DELIBERA

di nominare il Consigliere Avv. Alessandra Bayon Salazar quale proprio rappresentante nella suddetta Commissione.

Manda la segreteria per le comunicazioni

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,38.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 13

TRIBUNALE DI FIRENZE – COMMISSIONE ALBO CTU  
NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE EX ART. 1, co. 34 L. 206/2021

Il Consiglio, su relazione del Presidente Avv. Cassi e su proposta del Consigliere Segretario Avv. Manuela Cecchi,

premesse

- che la Presidente del Tribunale di Firenze, alla luce delle novità normative introdotte dalla L.206 del 26.11.2021 che all'art. 1 comma 34 lettera a) e b) modifica gli art. 13 e 15 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha istituito un tavolo di lavoro per esaminare quanto inserito all'art.13 terzo comma numero 7 disp. att. cpc ovvero l'inserimento nell'Albo dei CTU della nuova categoria di consulenti che operano nella neuropsichiatria infantile, nella psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense;
- che durante la prima riunione del tavolo avvenuta in data 24 maggio 2022 è emerso il problema di cosa deve intendersi *per comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori* così come disposto all'art. 15 disp. att. Cpc;
- che la Presidente del Tribunale ha chiesto ai rappresentanti degli Ordini presenti *di inviare delle proposte al fine di riempire di contenuto i punti sub 1, sub 2 e sub 3 di cui alla lett. B del comma 34 dell'art.1 della legge*, in maniera da condividere delle linee di valutazioni comuni per il futuro esame delle istanze di iscrizione all'albo;
- che l'opera svolta dallo psicologo all'interno del centro antiviolenza è di tipo terapeutico, mentre quella del CTU ha scopo valutativo e di questo si dovrebbe tener conto nella relativa formazione;
- che tali proposte dovranno essere inviate entro il 27 giugno 2022;

tutto ciò premesso il Consiglio

DELIBERA

che sia segnalato alla prossima riunione della suddetta Commissione che si deve ritenere che lo svolgimento dell'attività professionale, inclusa quella svolta nei Centri antiviolenza, non possa non essere considerato in funzione della verifica della sussistenza del requisito della comprovata esperienza ai fini dell'iscrizione all'Albo dei CTU, ma di ritenere anche che la natura di tale attività, pregressa e/o contemporanea, debba poi essere oggetto di attenta valutazione da parte del Giudice in sede di nomina del Consulente, al fine di garantire, l'indipendenza e l'autonomia del Consulente stesso, valutata anche la sua formazione.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,04.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 14

CLUB ESPANOL DEL ARBITRAJE  
TRUST E ARBITRATO

Il Consiglio, su relazione del Presidente che riferisce di una richiesta arrivata al Consigliere Avv. Medaglia circa l'invito rivolto al Presidente o a suo delegato per la partecipazione ed i saluti del Consiglio ad un evento che si terrà l'8 luglio 2022 in materia di Trust ed arbitrato (all. 1); tutto ciò premesso il Consiglio

DELIBERA

di delegare il Consigliere Avv. Lapo Gramigni a partecipare in rappresentanza del COA all'evento in oggetto e di farsi portatore dei saluti .

Manda la segreteria per le opportune comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,07.

Il Consigliere Segretario f.f.

Lapo de Berto

Il Presidente

Luca



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 16

UNIONE CRINT ITALIANE  
COLLABORAZIONE CON SACE SPA MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
ADESIONE AL MEMORANDUM DI COLLABORAZIONE

Il Consiglio, su relazione e su proposta del Consigliere Avv. Vanina Zaru, vista la comunicazione di cui al prot. 8281 circa la proposta di adesione al Memorandum di collaborazione sottoscritto dall'Unione CRINT Italiane ed il SACE spa (controllata del Ministero dell'economia e delle finanze) in data 30 marzo 2022

DELIBERA

di aderire al suddetto Memorandum di collaborazione a favore di tutti i propri iscritti e di autorizzare il Presidente Avv. Cassi alla sottoscrizione.

Manda la segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,15.

Il Consigliere Segretario f.f.

*Depo de Robertis*

Il Presidente

*Cassi*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 17

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE  
ASTENSIONE DALLE UDIENZE 27/28 GIUGNO 2022

Il Consiglio, su relazione del Presidente Avv. Cassi,  
prende atto della proclamazione dell'astensione dalle udienze indetta dalla Giunta dell'Unione  
Camere Penali Italiane con delibera del 14 giugno 2022 (all. 1) e dispone darne comunicazione  
mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,20.

**Il Consigliere Segretario f.f.**

*Giuseppe de Robertis*

**Il Presidente**

*Luca...*

su. 1



## GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 14 giugno 2022

**L'Unione delle Camere Penali Italiane denuncia la compromissione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: un accadimento processuale che ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice, e indice l'astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo.**

1. Con la legge delega n. 134/2021 il Parlamento ha stabilito i canoni ai quali il Legislatore delegato dovrà attenersi per modificare, tra l'altro, la disciplina della riassunzione della prova dichiarativa al dibattimento nel caso di mutamento del giudice. Il punto della delega, in quanto tale già vigente nel nostro ordinamento, accoglie il principio per il quale il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e al loro ascolto, al fine di percepirne il contesto e anche tutti gli elementi che compongono la comunicazione non verbale.

In buona sostanza, la "delega Cartabia" ha inteso recepire le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2019. Come noto, la Corte delle leggi, con tale pronuncia ha dichiarato inammissibile l'incidente di costituzionalità posto dal remittente relativamente alla regola della immutabilità del giudice fissata dall'art. 525, comma secondo, c.p.p. ma contemporaneamente ha inteso, tramite un *obiter dictum*, prospettare al Legislatore la possibilità di una limitazione dell'operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni quando vi sia quantomeno la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

2. È intendimento dell'Avvocatura penale ribadire come l'attuale meccanismo disegnato dall'art. 525, comma 2, c.p.p. rappresenti la fondamentale realizzazione di principi costituzionali del giusto processo che non possono trovare limitazioni nella loro concreta attuazione se non a fronte di condizioni eccezionali previste dalla legge. Tale disciplina positiva infatti, tende a garantire, oltre alla oralità e alla immediatezza, anche l'effettiva attuazione del contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. La videoregistrazione è destinata a cristallizzare dinamiche processuali, risposte e comunicazione non

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



verbale provocate dall'attività delle parti e dagli interventi residuali del giudice che non potranno mai essere le stesse di quelle che si realizzerebbero dinanzi al nuovo collegio o al nuovo giudice monocratico decidente. È dunque necessario preservare le caratteristiche del rito accusatorio, uniche a rendere il processo giusto, e riservare a situazioni assolutamente eccezionali l'omessa rinnovazione della prova a fronte del mutamento del giudice.

3. Nonostante il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento in quanto oggetto della legge delega, ogni giorno continua a verificarsi nelle nostre aule di giustizia il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019). Secondo tale pronuncia è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell'acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. Conseguenza di tale pronuncia sono le devastanti prassi in atto per le quali con inquietante frequenza mutano le composizioni dei collegi e dei tribunali monocratici, di fatto così bilanciando principi costituzionali con esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici.

È così vanificato un diritto dell'imputato fondamentale nell'architettura del giusto processo, ovvero il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova, in ossequio agli irrinunciabili principi di oralità e immediatezza.

4. Da parte di chi non ritiene essenziale per la giusta decisione la concreta realizzazione del contraddittorio, è già stata richiesta la previsione di una disciplina transitoria che releggi la necessità della videoregistrazione quale preconditione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell'attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell'udienza.

5. I penalisti italiani intendono reagire a questo stato di cose e, proprio nell'imminenza della chiusura dei decreti delegati, richiedono che siano previste quantomeno misure che diano certezza che il giudice della decisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la concreta visione delle videoregistrazioni.

I provvedimenti attuativi debbono prevedere l'obbligo, sanzionato da nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, di quelle videoregistrazioni.

6. Strettamente collegato al tema dell'immutabilità del giudice è il profilo che l'Unione delle Camere Penali ha inteso segnalare alla Ministra della Giustizia chiedendo un immediato intervento nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario: si tratta di prevedere l'obbligo per il giudice richiedente il



trasferimento di previamente esaurire il proprio ruolo portando a termine i processi già iniziati. Tale onere, in realtà, è già contemplato in una precisa direttiva del CSM, semplicemente rimasta inattuata. Laddove il previo esaurimento del ruolo assumesse la forma di un preciso obbligo avente forza di legge troverebbero immediata soluzione almeno le più gravi storture determinate dalla infausta decisione delle Sezioni Unite.

7. Per denunciare l'inaccettabile compromissione dei diritti costituzionali che quotidianamente si verifica nelle aule di giustizia con le reiterate modifiche della composizione dei collegi in un numero elevato di processi e per sollecitare Governo e Parlamento ad assumere immediati provvedimenti in grado di risolvere le storture determinatesi nel sistema e così riaffermare l'inderogabilità dei principi del giusto processo, l'Unione delle Camere Penali Italiane

**proclama,**

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, **l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 27 e 28 giugno 2022** (esclusi i circondari di Benevento e Napoli Nord, interessati da astensioni indette rispettivamente dalla Camera Penale di Benevento con delibera del 27 maggio 2022 per il giorno 15 giugno 2022 e dalla Camera Penale di Napoli Nord con delibera del 10 giugno 2022 per il giorno 6 luglio 2022);

**invita**

le Camere Penali territoriali ad organizzare, nella giornata del 27 giugno, iniziative di informazione e di discussione sulle ragioni della protesta;

**indice**

per la giornata del 28 giugno una manifestazione nazionale in Roma;

**dispone**

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 14 giugno 2022

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso

Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 18

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018 udite le relazioni dei Consiglieri assegnatari, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

R.R.	200/2021	Consigliere Avv. de Fabritiis	non luogo a provvedere
R.R.	153/2017	Consigliere Avv. Bonafede	non luogo a provvedere
R.R.	24/2021	Consigliere Avv. Bayon Salazar	non luogo a provvedere
R.R.	198/2021	Consigliere Avv. Voce	non luogo a provvedere
R.R.	76/2020	Vice Presidente Avv. Zaru	non luogo a provvedere
R.R.	3672021	Consigliere Avv.	non luogo a provvedere

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,33

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente